



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 669/18

- Al Direttore Generale A.O.U.
OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Trasmissione via p.e.c. agli indirizzi:
info@pec.sangiovannieruggi.it
direzione.generale@sangiovannieruggi.it
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Salerno
Trasmissione via p.e.c. agli indirizzi:
ammicent@pec.unisa.it
rettore@unisa.it
- All'Autorità Nazionale Anticorruzione
M. Minghetti, 10
00187 Roma
Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo
protocollo@pec.anticorruzione.it
- All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 ROMA
Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: CONVENZIONE A.O.U. OO.RR. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO APPROVATA CON DELIBERA DEL D.G. N. 205 DEL 14.03.2018

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. Marco Alfonso Capua, in relazione alla convenzione di cui in oggetto, ne segnala le rilevanti anomalie ed all'uopo formula i seguenti rilievi, per l'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa finalizzati alla sua rimozione.

I - Con tale convenzione, l'A.O.U. dispone l'affidamento all'Università degli Studi di Salerno delle attività di "progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza e altre o diverse consulenze che dovessero essere richieste dall'Ufficio Tecnico Manutentivo" (art. 1).

La fonte ordinamentale di riferimento per tale incarico è individuata nell'art. 24, primo comma, del D. Lgs. 50/2016, che prevede l'affidamento delle prestazioni relative alla progettazione, al collaudo, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo a:

- uffici tecnici interni all'Ente;
- uffici tecnici consortili che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le amministrazioni possono avvalersi per legge;
- operatori di servizi di cui all'art. 46 del Codice.

Di tali ipotesi, le prime tre rappresentano fattispecie riconducibili ai c.d. incarichi interni, mentre l'ultima identifica l'ipotesi dei c.d. incarichi esterni, oggetto di procedure di affidamento con i sistemi dell'evidenza pubblica.

Orbene, a fronte della tassativa elencazione dell'art. 24, non si comprende l'affidamento operato dall'A.O.U. nel caso in esame a quale delle ipotesi normative sia riconducibile per potersi annoverare tra gli affidamenti "interni", laddove non risulta costituito alcun ufficio "consortile" né ricorre la possibilità di avvalimento "per legge".

Tantomeno ricorre l'ipotesi dell'affidamento "esterno", laddove è noto e pacifico che le Università non rientrano nel novero degli operatori di servizi di cui all'art. 46 del Codice; ciò, fermo restando che, anche a voler ipotizzare tale soluzione, si sarebbe dovuta in ogni caso indire una regolare procedura di evidenza pubblica con individuazione del valore della prestazione in appalto.

II - Dalla convenzione e dalla relativa delibera approvativa, poi, si desume che *"gli affidamenti dei servizi relativi alla predetta convenzione avverranno nel rispetto del D. lgs. 50/2016 e in particolare dell'art. 36 co 2 lett a)", con precisazione che "sarà cura dell'UNISA garantire che non sussistono per i professionisti affidatari degli incarichi motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e che gli stessi professionisti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del richiamato decreto legislativo"*.

Tali indicazioni lasciano inequivocabilmente desumere che l'Università non è individuata quale affidataria diretta per l'espletamento, per il tramite dei propri dipendenti, delle prestazioni oggetto di affidamento, ma è a sua volta Stazione appaltante per procedure di affidamento a professionisti esterni da selezionarsi con le procedure di cui all'art. 36 e previa verifica dei requisiti di idoneità morale e personale (art. 80) nonché professionale (art. 83).

E ciò esclude, ancora una volta e sotto tale specifico profilo, trattarsi di convenzione per "affidamento interno" ad altra pubblica amministrazione, lasciando piuttosto intravedere

h
ml

un'ipotesi di affidamento a contraente generale, che non è assolutamente prevista in tali forme e con queste modalità nel Codice dei Contratti.

III - Per le prestazioni oggetto di contratto è previsto un corrispettivo nella misura complessiva del 3% dell'importo dei lavori, di cui il 2% per compensi e l'1% per spese forfettizzate.

Trattasi di regime dei compensi assolutamente estraneo a qualsiasi previsione ordinamentale sulle prestazioni rese da pubbliche Amministrazioni.

Nel Codice dei Contratti, infatti, le risorse per le prestazioni professionali rese da pubbliche Amministrazioni sono quantificate "***in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori***", con ricorso al fondo incentivante previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Ebbene, come ha acclarato l'ANAC e come testualizzato in diverse pronunce della Corte dei Conti, il "fondo degli incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art.113 co. II del D.Lgs. n.50/2016 è ammesso solo per le seguenti attività: "*attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*".

Nell'elenco, di tutta evidenza, non è individuata l'attività di progettazione ed è quindi da escludersi la possibilità di applicazione degli incentivi alla progettazione.

Stante tutto quanto precede, il regime dei compensi previsto in convenzione è arbitrario ed illegittimo, sia perché eccedente il limite del 2% omnicomprensivo sull'importo dei lavori, sia perché diretto a remunerare prestazioni di progettazione che sono estranee al fondo incentivante per remunerare i dipendenti.

Il che configura un'ipotesi di responsabilità amministrativo - contabile, trattandosi di importi che non possono essere erogati e che, quindi, diventerebbero voci di danno erariale se corrisposti.

Sulla scorta di tali rilievi ed a tutela della categoria rappresentata nonché delle prerogative di regolarità e legittimità degli affidamenti in materia di servizi di architettura ed ingegneria, si



INVITANO E DIFFIDANO

L'A.O.U. OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, in persona del Direttore Generale p.t., e l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, stante le denunciate illegittimità della precitata convenzione, a disporre, senza indugio, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, l'annullamento ed il ritiro, con ogni conseguente statuizione di legge. Si notiziano della vicenda, sin d'ora, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché assumano ogni più opportuna iniziativa finalizzata all'esercizio del controllo sugli atti e sugli organi.

Con osservanza

Salerno, lì 08.05.2018

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario
(Arch. Marco Alfonso Capua)



Il Presidente
(Arch. Pasquale Caprio)

